

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spedizione

Prot. n. 307

Del 08 OTT. 2018

N° 34 DEL 02.10.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** del giorno **DUE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **15.00** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell'avviso diramato dal **Presidente** in data **01.10.2018** prot. n° **24259**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** di seconda **CONVOCAZIONE** ed in **SEDUTA PUBBLICA** presso la casa Comunale

Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE GILDA TRANZILLO**.

alle ore 15.15 fatto l'appello nominale risultano presenti:

1) PAOLA LANZARA	SI	13) ANDREA DONATO	SI
2) ANTONIA ALFANO	SI	14) VINCENZO DI LEO	SI
3) FRANCESCO LONGANELLA	SI	15) VINCENZO LAMBERTI	SI
4) GILDA TRANZILLO	SI	16) ANTONINO COPPOLA	NO
5) GIOVANNI DE CARO	SI	17) ANIELLO CAPUANO	SI
6) GIUSTINA GALLUZZO	SI		
7) FILOMENA PASCARIELLO	SI		
8) ADRIANA CARRATÙ	SI		
9) MICHELE FASOLINO	SI		
10) RAFFAELE SELLITTO	SI		
11) ALFONSO DE VIVO	SI		
12) FRANCESCO SPINELLI	SI		

PRESENTI 16

ASSENTI 01

ASSESSORE ESTERNO

GIUSEPPE ALFANO SI

Assiste il **SEGRETARIO GENERALE - DOTT. ssa MARIA CECILIA FASOLINO**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 02/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

A relazione del Vicesindaco delegato al Bilancio dott. Giuseppe Alfano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;

Premesso che:

- l'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4;
- ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30/09/2018 con riferimento all'esercizio 2017;
- il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2017 costituisce il secondo anno di elaborazione del documento, poichè quello dell'anno 2015 non è stato redatto in quanto non obbligatorio per gli enti non in sperimentazione;
- il D.Lgs 118/2011 e l'attuale D.Lgs 267/2000 prevedono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico, patrimoniale, attraverso l'adozione della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale che hanno a tutti gli effetti giuridici natura autorizzatoria per l'esercizio 2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09/06/2018 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 che comprende lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'Ente;

Considerato che:

- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al “Gruppo Comune di Castel San Giorgio” e di supporto al modello di governance adottato dall'ente ma presenta una notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale;
- il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Castel San Giorgio attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2017;

Stabilito che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 08/06/2018 è stata effettuata la ricognizione e la ridefinizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2017 in conformità alle disposizioni riportate nel D.Lgs 118/2011, allegato 4/4, e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa: Elenco dei Componenti che compongono il gruppo Amministrazione Pubblica del

Comune di Castel San Giorgio ed Elenco dei Componenti il gruppo Amministrazione Pubblica inclusi nel Consolidamento;

- prima della redazione del bilancio società la Agenzia per lo Sviluppo Territoriale della Valle del Sarno Spa (ex Agroinvest) ha comunicato che la percentuale di partecipazione del comune di Castel San Giorgio è pari al 4,43% e non del 3,63% come indicato nella delibera di ricognizione n. 160 del 08/06/2018;

- si è preso atto di tali comunicazioni nella redazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2017;

- alla luce di quanto indicato in precedenza, il Bilancio consolidato 2017 del Comune di Castel San Giorgio include nell'area di consolidamento i seguenti enti con le relative percentuali di partecipazione e di consolidamento:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	QUOTA PARTECIPAZIONE	METODO DI CONSOLIDAMENTO
CONTROLLATA	San Giorgio Servizi Srl	100%	INTEGRALE
PARTECIPATA	Consorzio Bacino Sa1	3,32%	PROPORZIONALE
PARTECIPATA	Agenzia per lo Sviluppo Territoriale della Valle del Sarno Spa (ex Agroinvest)	4,43%	PROPORZIONALE

Visto lo schema del Bilancio consolidato dell'anno 2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che è allegata al presente atto la Relazione illustrativa e nota integrativa al bilancio consolidato che fornisce informazioni sull'area di consolidamento, sui principi del consolidamento, sulle operazioni preliminari al consolidamento;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni con gli allegati principi contabili, lo Statuto Comunale e i regolamenti comunali;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 261 del 17/09/2018 avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017"**.

Visto il parere del Revisore Unico dei conti n. 63 reso in data 20/09/2018 ed acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 23230;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 18/08/2000 n.267 espresso dal Responsabile del Settore n. 1 - Ragioneria e Finanze -;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali allegati al presente atto.

Effettuato l'appello nominale alle ore 15.15 risultano presenti n. 16 Consiglieri Comunali compreso il Sindaco – assenti n. 1 (Consigliere Antonino Coppola)

Con voti favorevoli n. 12 – contrari n. 4 (Consiglieri Donato, Capuano, Di Leo e Lamberti)

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il Bilancio consolidato dell'anno 2017 del Comune di Castel San Giorgio con i relativi allegati unitamente alla Relazione illustrativa e nota integrativa al bilancio consolidato che formano parte integrante del presente atto;

2) **DI PUBBLICARE** sul sito dell'Ente "Amministrazione trasparente" – Sezione "Bilanci", il bilancio consolidato dell'esercizio 2017.

Ed inoltre, considerata l'urgenza di provvedere,
Con la medesima votazione sopra riportata

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Relazione illustrativa e nota integrativa al bilancio consolidato del Comune di Castel San Giorgio per l'esercizio finanziario 2017

NORMATIVA

Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è uno degli aspetti principali affrontato dal recente processo di riforma della pubblica amministrazione che è in corso dall'anno 2009.

In particolare questo tema è stato toccato dalla legge di riforma della contabilità pubblica (L. 196/2009 e D. Lgs. 118/2011) e dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009).

La legge n. 42 del 05/05/2009, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione all'art. 2 stabilisce che vengono definiti e individuati: i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati, con previsione di sanzioni a carico dell'ente in caso di mancato rispetto di tale termine.

Successivamente il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, recita: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1 e 2 (Regioni, Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati".

Infine il D.L. 174 del 10/10/2012 ha introdotto, indirettamente, l'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le Province ed i comuni, andando ad integrare il TUEL con l'articolo 147 quater, disponendo che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Per gli Enti Locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate sono definite dal principio contabile allegato 4/4.

Il principio contabile applicato definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato.

In particolare secondo tale principio, il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio dell'ente, consentire una migliore pianificazione e programmazione del gruppo e ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica.

Il bilancio consolidato è obbligatorio, dal 2014, per tutti gli enti in sperimentazione, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ed è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati.

E' riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. E' approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, benché il termine sia solo ordinatorio.

FUNZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

La redazione del Bilancio consolidato per gli enti locali nasce dalla necessità del Governo centrale di conoscere e tenere sotto controllo la spesa pubblica nel suo complesso.

La conoscenza dei conti nel pubblico, ha come scopo principale la ricostruzione dei flussi delle risorse finanziarie per valutarne l'efficacia. Deve quindi riguardare tutte le iniziative dell'ente comprese quelle poste in essere da altri soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati.

L'accentuarsi del fenomeno dell'affidamento dei servizi comunali a soggetti terzi, attraverso società, spesso a partecipazione pubblica e a volte di intera proprietà dell'ente locale, induce a esplorare e definire le modalità di rappresentazione dei dati di bilancio di queste gestioni che,

diversamente, sfuggirebbero ad una valutazione unitaria.

Il bilancio consolidato può essere quindi definito come strumento per la conoscenza e l'elaborazione di informazioni e risultati, finalizzato a orientare la pianificazione e la programmazione del Gruppo (che si esprime con il Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione).

Tra i vantaggi conseguenti alla formazione del Bilancio Consolidato si possono evidenziare una maggiore trasparenza nei costi dei servizi, una migliore efficienza negli stessi dovuta a una programmazione complessiva del Gruppo, una migliore risposta alla necessità di ricostruzione dei costi dei servizi offerti.

Il bilancio consolidato deve rappresentare uno strumento per superare le carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, permettendo una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo.

Esso deve consentire all'ente a capo del Gruppo amministrazione pubblica di disporre di un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia gli organismi societari e non in cui si articola il gruppo di cui l'ente è a capo.

Infine, il bilancio consolidato deve fornire una visione complessiva delle consistenze patrimoniali e finanziarie, così come del risultato economico, di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica.

NOTA INTEGRATIVA

AREA E METODO DI CONSOLIDAMENTO

Come prima attività è stato necessario procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni dell'Ente, per esaminare e valutare correttamente i legami tra la singola società e la capogruppo, al fine di soddisfare le esigenze informative che la redazione del bilancio consolidato comporta.

AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

L'individuazione dell'area di consolidamento, vale a dire dell'insieme delle aziende costituenti il gruppo comunale oggetto del consolidamento dei conti ha comportato un importante lavoro di analisi del portafoglio partecipazioni.

Le modalità di definizione degli organismi partecipati da far rientrare nell'area di consolidamento sono enunciate nel principio contabile n. 4/4.

Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene l'indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell'ente locale facenti parte del gruppo pubblico, l'altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell'area di consolidamento.

Fanno parte del gruppo amministrazione pubblica:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute

degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

I criteri seguiti per il consolidamento sono stati quelli previsti nel principio contabile 4/4 ovvero:

- a) superamento del 10% del totale dell'attivo dell'Ente rispetto al totale dell'attivo della società partecipata;
- b) superamento del 10% del totale del netto patrimoniale dell'Ente rispetto al netto patrimoniale della società partecipata;
- c) superamento del 10% del totale dei ricavi caratteristici dell'Ente rispetto ai ricavi caratteristici della società partecipata.

Dai principi enunciati sono state individuate le società partecipate del Comune di Castel San Giorgio inserite nell'area di consolidamento come da deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 08/06/2018 che risultano le seguenti:

San Giorgio Servizi Srl in house providing.
Quota di partecipazione posseduta 100,00%

Consorzio Bacino Salerno 1.
Quota di partecipazione posseduta 3,31% ;

Agenzia per lo Sviluppo Territoriale della Valle del Sarno Spa (ex Agroinvest)
Quota di partecipazione posseduta 3,63% modificata in sede di consolidamento in seguito a comunicazione della Società in 4,43%.

METODO DI CONSOLIDAMENTO

L'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel Principio contabile n. 4/4 del DPCM 28 dicembre 2011 ed adottare lo schema predefinito dell'allegato n. 11, il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale.

Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l'aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell'area di consolidamento, secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato.

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci dell'Ente locale e degli enti controllati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta.

Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria. Il bilancio consolidato deve includere pertanto soltanto le operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Vanno eliminati quindi in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, altrimenti, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati.

Il metodo di consolidamento a cui si fa riferimento è pertanto il metodo proporzionale.

Questo tipo di consolidamento presenta le seguenti implicazioni:

- a) le attività e le passività così come i componenti negativi e positivi di reddito della partecipata sono riportati pro-quota nel bilancio di gruppo sulla base della interessenza posseduta;
 - b) i valori derivanti da operazioni infragruppo sono eliminati;
 - c) la partecipazione viene elisa in contropartita della corrispondente frazione di patrimonio netto.
- Non sono rappresentate le quote di patrimonio di terzi.

A tal fine occorrono pertanto i seguenti interventi di rettifica:

- 1) eliminare saldi, operazioni, all'interno del complesso economico, inclusi i proventi originati da vendite e trasferimenti, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari;
- 2) eliminare il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- 3) eliminare analogamente i valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e le corrispondenti quote del patrimonio netto;
- 4) eliminare gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le suddette modalità, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri).

I CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio contabile

sperimentale della contabilità economico-patrimoniale approvato con il DPCM 28 dicembre 2011 e dai relativi aggiornamenti.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Si ritiene, in questo caso, la deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione in quanto il mantenimento di tale difformità risulta maggiormente idonea a perseguire l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta delle voci di bilancio consolidato.

LE ELIMINAZIONI DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Un ulteriore passaggio necessario per la realizzazione del bilancio consolidato, dopo la definizione dell'area di consolidamento e l'individuazione dei metodi di consolidamento da applicare ai conti delle aziende, consiste nella realizzazione delle operazioni di consolidamento vere e proprie.

La fase fondamentale nella realizzazione del bilancio consolidato è l'eliminazione contabile delle operazioni reciproche.

Il bilancio consolidato mira a rappresentare il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo inteso come un'unica realtà economica.

Si è proceduto, pertanto, quale passaggio preliminare fondamentale, all'eliminazione delle partite infragruppo poiché, al fine di una corretta produzione informativa, è essenziale attuare il principio che "il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le aziende, incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale".

Per questo le operazioni infragruppo debbono essere eliminate, mediante opportune scritture di rettifica affinché il bilancio consolidato rifletta esclusivamente la situazione finanziaria e patrimoniale, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono. Altrimenti si rischierebbe di ottenere dei valori finali superiori rispetto a quelli reali.

Debiti/Crediti

Il totale dei debiti elisi nel bilancio dell'Ente, con corrispondente elisione dei crediti nei bilanci delle partecipate, confluiti nel bilancio consolidato sono i seguenti per singola società:

Debito verso San Giorgio Servizi €. 145.468,55;

Debito verso Agenzia per lo Sviluppo Territoriale della Valle del Sarno Spa (ex Agroinvest) €. 78.437,15;

Debito verso Consorzio di Bacino SA €. 252.108,04.

Per quanto riguarda l'elisione del debito con la San Giorgio Servizi si riscontra una mancata corrispondenza con il credito risultante dal bilancio della stessa società che corrisponde ad €. 308.242,80. La differenza di €.162.774,25 è stata imputata in diminuzione della riserva da capitale, conto A2b, come differenza di consolidamento.

A tal proposito sono in corso verifiche incrociate con la predetta società per definire un percorso comune che porti ad una corrispondenza perfetta tra crediti e debiti con la stessa società.

Per quanto riguarda l'elisione del debito con il Consorzio Bacino SA1 non vi è corrispondenza tra debiti e crediti. La differenza è stata imputata in diminuzione della riserva da capitale, conto A2b, come differenza di consolidamento. Per tale differenza è in corso un contenzioso con il predetto Consorzio sia per interessi esosi fatturati sia per servizi fatturati non eseguiti e regolarmente contestati.

I crediti elisi dal bilancio del'Ente vantati nei confronti della San Giorgio Servizi sono pari ad €. 83.566,15 in corrispondenza all'elisione del debito risultante del bilancio della controllata nei confronti dell'Ente pari ad €. 92.778,00. La differenza positiva pari ad €. 9.211,85 è stata imputata a riserve da capitale, conto A2b, come riserva di consolidamento.

Eliminazione costi e ricavi infragruppo

I costi per servizi elisi dal bilancio del comune per ogni singola partecipata sono i seguenti:

- 1) San Giorgio Servizi €. 649.160,31 con corrispondente elisione dei ricavi per prestazioni di servizio nel bilancio della controllata;
- 2) Consorzio Bacino Sa1 €. 245.536,52 con corrispondente elisione dei ricavi per prestazioni di servizio nel bilancio della partecipata.

Eliminazione delle partecipazioni

Discorso un po' più complesso per l'eliminazione del valore delle partecipate rispetto alla quota del capitale in ciascuna società.

Con precisione tale eliminazione viene effettuata come da dottrina procedendo all'eliminazione tra il valore delle partecipazioni iscritte nello stato patrimoniale attivo del comune in particolare tra le immobilizzazioni finanziarie imprese partecipate (B - III - 1- c) e la quota del capitale sociale di ciascuna partecipata.

Per quanto concerne il valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della capogruppo, sul piano operativo si possono verificare tre situazioni, a seconda che questo valore risulti uguale, maggiore o minore rispetto alla relativa frazione di patrimonio netto della partecipata.

L'eventuale valore che non risulti allocabile in modo corretto va trattato come segue:

se NEGATIVO: (partecipazione < frazione netto) può essere iscritto:

- a) in una voce del patrimonio netto denominata. Riserva da consolidamento.
- b) qualora sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri.

se POSITIVO può essere iscritto:

- a) in una voce dell'attivo denominata differenza da consolidamento.
- b) esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento che nel caso del bilancio consolidato dell'Ente è stata portata a diminuzione della voce Riserva da capitale (Conto A2b), fino alla concorrenza della medesima, perchè il caso riscontrato nel bilancio consolidato del comune di Castel San Giorgio è stato ricondotto a tale fattispecie.

Descrizione differenza da consolidamento

Totale valore partecipazione Comune	Partecipate e Controllate	In bilancio	Differenza
San Giorgio Servizi Srl	30.836,00	158.766,01	-127.930,01
Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale Valle del Sarno Spa	8.104,51	8.105,00	-,49
TOTALI	38.940,51	166.871,01	-127.930,50

Restano nel bilancio consolidato le partecipazioni in società partecipate non oggetto di consolidamento per € 5.404,00 e precisamente:

- 1) Patto dell'Agro Spa per € 4.900,00 - quota di partecipazione 2,60%;
- 2) CST Sistemi Sud Srl per € 504,00 - quota di partecipazione 0,49%.

Sono evidenziate inoltre, sempre nel bilancio consolidato dell'Ente, le partecipazioni detenute da società partecipate in altre imprese o società per un importo di € 6.661,40.

IL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017

Al termine delle operazioni di eliminazione ed elisione delle poste reciproche, si redige il Bilancio Consolidato costituito, da conto economico e stato patrimoniale.

I prospetti consolidati predisposti sono espressi in euro.

CONCLUSIONI

Il Comune ha iniziato con l'anno 2016 il percorso partecipativo che ha coinvolto l'unica azienda. Si ricorda che i dati del Conto del Patrimonio e del Conto Economico dell'Ente locale dall'esercizio 2017 scaturiscono da scritture in partita doppia direttamente movimentate dalle singole operazioni gestionali, in modo conforme alle regole della Contabilità economico-patrimoniale.

Questo ha consentito, in modo molto più coerente che in passato, l'elaborazione di un documento di sintesi del gruppo amministrazione pubblica del comune di Castel San Giorgio che consente di evidenziare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero Gruppo Comunale in modo da rendere conto alla collettività amministrata di come vengono utilizzate le risorse pubbliche, fornendo un documento esaustivo degli eventi contabili attinenti l'eterogeneo mondo dei servizi pubblici locali.

Il Comune di Castel San Giorgio ha iniziato, con questo bilancio consolidato, un importante percorso di coordinamento, coerenza e coesione con le società controllate e partecipate più rilevante in relazione ai criteri di definizione dell'area di consolidamento.

Castel San Giorgio, 17/09/2018

Il Responsabile del Settore n. 1
Ragioneria e Finanze
Dott. Angelo Grimaldi




Il Sindaco
Avv. Paola Lanzara

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Provincia di SALERNO

CONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE ESERCIZIO 2017 CONSOLIDATO





DENOMINAZIONE		Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	6.598.964,82	5.917.810,93		
2	Proventi da fondi perequativi	1.558.886,77	1.601.363,36		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	619.098,41	460.603,74		
a	Proventi da trasferimenti correnti ASC	414.005,93	460.603,74		
b	Quota annuale di contributi agli investimenti E20c	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti	205.092,48	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici A1 A1a	623.563,29	392.370,69		
a	Proventi derivanti dalla vendita dei beni	52.956,33	40.245,00		
b	Ricavi della vendita di beni	140.906,90	35.866,61		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	429.700,06	316.259,08		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) A2 A2	2.096,05	0,00		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione A3 A3	0,00	18.380,29		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 A4	0,00	0,00		
8	Altri ricavi e proventi diversi A5 A5 a e b	651.911,18	629.914,51		
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		10.054.520,52	9.020.443,52		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo B6 B6	304.677,29	320.601,35		
10	Prestazioni di servizi B7 B7	3.534.292,71	2.867.485,72		
11	Utilizzo beni di terzi B8 B8	22.813,87	33.618,97		
12	Trasferimenti e contributi	625.370,13	608.972,58		
a	Trasferimenti correnti	625.370,13	608.972,58		
b	Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale B9 B9	3.308.220,98	3.427.282,59		
14	Ammortamenti e svalutazioni B10 B10	1.120.179,54	1.483.280,87		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali B10a B10a	44,12	50,90		




	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali B10b B10b	943.806,38	983.229,97		
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10c B10c	0,00	0,00		
d	Svalutazione dei crediti B10d B10d	176.329,04	500.000,00		
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) B11 B11	18.380,29	39.102,64		
16	Accantonamenti per rischi B12 B12	85.779,28	8.300,00		
17	Altri accantonamenti B13 B13	0,00	0,00		
18	Oneri diversi di gestione B14 B14	838.326,57	729.237,93		
a	Imposta regionale sulle attività produttive	0,00	0,00		
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	9.858.040,66	9.517.882,65		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	196.479,86	497.439,13-		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	<u>I Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni C15 C15	0,00	0,00		
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari C16 C16	88.000,03	87.349,63		
	Totale Proventi finanziari	88.000,03	87.349,63		
	<u>II Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari C17 C17	478.077,84	563.171,84		
a	Interessi passivi	458.551,73	474.888,62		
b	Altri oneri finanziari	19.526,11	88.283,22		
	Totale Oneri finanziari	478.077,84	563.171,84		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	390.077,81-	475.822,21-		
22	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>				
	Rivalutazioni D18 D18	0,00	0,00		
23	Svalutazioni D19 D19	0,00	59.607,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	59.607,00-		
24	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI!				
	Proventi straordinari E20 E20	810.184,26	395.976,11		
a	Proventi da permessi di costruire	716.248,06	238.136,77		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo E20b	93.936,20	157.839,34		
d	Plusvalenze patrimoniali E20c	0,00	0,00		
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
25	Oneri straordinari E21 E21	1.465.443,39	99.872,05		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo E21b	1.465.443,39	75.122,18		
c	Minusvalenze patrimoniali E21a	0,00	0,00		
d	Altri oneri straordinari E21d	0,00	24.749,87		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	655.259,13-	296.104,06		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	848.857,08-	736.764,28-		
26	Imposte E22 E22	16.824,90	50.776,50		
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	865.681,98-	787.540,78-	E23	E23
	Risultato dell'esercizio di pertinenza	0,00	0,00		



DENOMINAZIONE		Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
TOTALE CREDITI VS. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE (A)		0,00	0,00	A	A
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>I Immobilizzazioni immateriali</u>					
1	Costi di impianto e di ampliamento B11 B1	1.380,00	1.200,00		BI
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità B12 B2	185,69	586,25		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno B13 B3	0,00	0,00		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile B14 B14	747,29	760,61		
5	Avviamento B15 B5	0,00	0,00		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti B16 B16	0,00	0,00		
7	Altre B17 B17	2.628,35	2.408,48		
	Totale Immobilizzazioni immateriali	4.941,33	4.955,34		
<u>II Immobilizzazioni materiali</u>					
1	Beni demaniali	20.986.577,51	21.095.516,04		
1.01	Terreni	674.185,32	530.099,32		
1.02	Fabbricati	20.312.392,19	20.565.416,72		
1.03	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.04	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
2	Altre immobilizzazioni materiali	14.608.290,31	14.015.526,66		
2.01	Terreni B111 B111	0,00	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.02	Fabbricati	14.327.856,48	13.706.544,79		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.03	Impianti e macchinari B112 B112	129.642,97	143.265,99		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.04	Attrezzature industriali e commerciali B113 B113	12.452,96	29.151,83		
2.05	Mezzi di trasporto	265.122,22	154.886,56		



	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.06	Macchine per ufficio e hardware	2.526,00	2.358,00		
2.07	Mobili e arredi	19.355,73	21.294,59		
2.08	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.09	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.10	Altri beni materiali	3.949,84	121.800,76		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti BIIS BIIS	4.666.107,09	4.666.107,09		
	Totale Immobilizzazioni materiali	40.413.590,80	39.940.925,65		
	III Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in BIII1 BIII1				
a	imprese controllate BIII1a BIII1a	12.065,40	18.597,85		
b	imprese partecipate BIII1b BIII1b	0,00	0,00		
c	altri soggetti	5.404,00	5.404,00		
2	Crediti verso BIII2 BIII2	6.661,40	13.193,85		
a	altre amministrazioni pubbliche	1.524,30	1.524,30		
b	imprese controllate BIII2a BIII2a	0,00	0,00		
c	imprese partecipate BIII2b BIII2b	0,00	0,00		
d	altri soggetti BIII2c BIII2d BIII2d	1.524,30	1.524,30		
3	Altri titoli BIII3	0,00	0,00		
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	13.589,70	20.122,15		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.432.121,83	39.966.003,14	CI	CI
	I Rimanenze				
	Totale Rimanenze	3.055,92	19.343,06		
	II Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	3.055,92	19.343,06		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	4.548.922,64	3.268.149,26		
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
		4.502.004,87	3.129.854,05		



CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2017

CONSOLIDATO

DENOMINAZIONE		Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424/CC	Riferimento DM 26/4/95
c	Crediti da Fondi perequativi	46.917,77	138.295,21		
2	Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	2.380.501,43	3.649.383,71		
a	Imprese controllate CII2 CII2	2.380.501,43	3.649.383,71		
b	Imprese partecipate CII3 CII3	0,00	0,00		
c	verso altri soggetti	0,00	0,00		
d	Verso clienti ed utenti CII1 CII1	332.908,56	529.211,08		
3	Altri Crediti CII5 CII5	5.344.642,06	5.848.222,75		
4	verso l'erario	0,00	1.600,00		
a	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
b	altri	5.344.642,06	5.846.622,75		
c		12.606.974,69	13.294.966,80		
	Totale Crediti				
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3	0,00	0,00		
2	Altri titoli CIII6 CIII5	0,00	0,00		
	Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	IV Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	968.199,10	1.781.568,71		
a	Istituto tesoriere CIV1a	968.199,10	1.781.568,71		
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali CIV1 CIV1b e CIV1c	51.700,31	72.220,41		
3	Denaro e valori in cassa CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3	21.818,05	3.388,45		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale Disponibilità liquide	1.041.717,46	1.857.177,57		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.651.748,07	15.171.487,43		
1	D) RATEI E RISCONTI				
	Ratei attivi D	0,00	0,00		



CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2017

CONSOLIDATO

	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2	Risconti attivi D D	109.338,55	138.251,22		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	109.338,55	138.251,22		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	54.193.208,45	55.275.741,79		



DENOMINAZIONE		Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
1	Fondo di dotazione AI AI	0,00	0,00		
2	Riserve	18.610.372,92	19.254.115,45		
a	da risultato economico di esercizi precedenti AIV, AV, AVI, AVII, AVIII AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	726.199,45-	208.645,04		
b	da capitale AI, AIII AI, AIII	19.049.102,62	18.758.000,66		
c	da permessi di costruire	287.469,75	287.469,75		
3	Risultato economico dell'esercizio AIX AIX	865.681,98-	787.540,78-		
4	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
5	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
6	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
7	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		17.744.690,94	18.466.574,67		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza B1 B1	0,00	0,00		
2	Per imposte B2 B2	0,00	0,00		
3	Altri B3 B3	1.068.219,10	1.619.603,16		
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)		1.068.219,10	1.619.603,16	C	C
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)		362.343,11	358.700,66		
D) DEBITI		362.343,11	358.700,66		
1	Debiti da finanziamento	12.980.699,31	13.700.949,13		
a	prestiti obbligazionari D1 e D2 D1	0,00	0,00		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere D4 D3 e D4	28.820,49	22.264,05		
d	verso altri finanziatori D5	12.951.878,82	13.678.685,08		
2	Debiti verso fornitori D7 D6	5.731.195,10	5.087.221,91		



DENOMINAZIONE		Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424-CC	Riferimento DM 26/4/95
3	Acconti D6 D5	58.291,76	297.964,19		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.646.087,50	1.349.148,07		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.531.795,63	1.214.729,47		
c	imprese controllate D9 D8	0,00	0,00		
d	imprese partecipate D10 D9	12.230,62	19.230,62		
e	altri soggetti	102.061,25	115.187,98		
5	Altri debiti D12, D13, D14, D11, D12, D13	4.182.360,27	3.976.258,65		
a	tributari	1.183.121,43	1.085.813,84		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	670.392,64	484.425,14		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	2,11		
d	altri	2.328.846,20	2.406.017,56		
	TOTALE DEBITI (D)	24.598.633,94	24.411.541,95		
	E) RATEI RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
1	Ratei passivi E E	192,15	188,36		
2	Risconti passivi E E	10.419.129,21	10.419.132,99		
a	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	10.406.338,97	10.406.338,97		
b	da altre amministrazioni	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
d	concessioni pluriennali	0,00	0,00		
e	altri risconti attivi	0,00	12.794,02		
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E)	10.419.321,36	10.419.321,35		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	54.193.208,45	55.275.741,79		
	F) CONTI D'ORDINE				
1	Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
2	Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3	Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		



	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
4	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7	Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE (F)	0,00	0,00		

INTERVENTI ALLEGATI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 del 02/10/2018.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: “ – Passiamo alla trattazione del Punto 2, che è l'unico punto all'Ordine del giorno, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio Consolidato Esercizio Finanziario 2017”. Illustra il punto l'Assessore esterno delegato al Bilancio, il dottore Alfano.”

VICESINDACO ALFANO: “ – Grazie signor Presidente, buongiorno a tutti, signor Sindaco, signori Consiglieri e Assessori, gentile pubblico, gentili funzionari. Il Bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui i Comuni devono attuare e perfezionare la loro attività di controllo sugli organismi partecipati cui sono istituzionalmente e normativamente deputati. Esso nasce dalla necessità del Governo centrale di conoscere e tenere sotto controllo la spesa pubblica nel suo complesso, la finalità del Bilancio Consolidato è di dare una rappresentazione di natura contabile delle proprie scelte di indirizzo, di pianificazione e di controllo in merito alle funzioni svolte attraverso enti strumentali e partecipati, di ottenere una visione completa della consistenza patrimoniale e finanziaria del risultato economico del gruppo di enti che fanno capo all'Amministrazione Comunale, di attribuire all'Amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società. In effetti il Bilancio Consolidato può essere definito come lo strumento per la conoscenza e l'elaborazione di informazioni e risultati finalizzati ad orientare la pianificazione e la programmazione del gruppo, che si esprime con il Documento Unico di Programmazione e con il Bilancio di Previsione. Tra i vantaggi conseguenti nella formazione del Bilancio Consolidato si possono evidenziare una maggiore trasparenza nei costi dei servizi, una migliore efficienza negli stessi, dovuti ad una programmazione complessiva del gruppo, una migliore risposta alla necessità di ricostruzione dei costi dei servizi offerti. Dal punto di vista normativo il Bilancio Consolidato trova fondamento legislativo nell'Art. 11 bis del D.Lgs. 23 giugno 2011 N. 118 così come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 N. 126, che recita testualmente: “Gli enti di cui all'Art. 1, comma 1 redigono il Bilancio Consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del Bilancio Consolidato di cui all'allegato 4/4, quindi il D.Lgs. 2011

N. 118 detta le regole sull'armonizzazione dei sistemi contabili, finalizzati a garantire la trasparenza e compatibilità dei dati di Bilancio che vanno applicati per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali. Il processo di riforma della Pubblica Amministrazione, iniziato dall'anno 2009, ha come punto centrale il controllo della finanza pubblica e il consolidamento dei conti, il tema è stato preso in considerazione e trattato sia dalla Legge 196 del 2009 e del successivo D.Lgs. 118 del 2011, sia dalla Legge 42 del 2009. In attuazione della delega conferita al Governo dall'Art. 2, comma 1 e comma 2, lett. h) della Legge N. 42 del 2009 è stato adottato il Decreto Legislativo di cui dicevo in premessa, il 118 del 2011, finalizzato all'armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di Bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, esso recita così: "Le Amministrazioni Pubbliche di cui all'Art. 2, commi 1 e 2, le Regioni, i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Comunità Montane e Isolane, le Unioni di Comuni e enti strumentali delle Amministrazioni adottano comuni schemi di Bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni di Bilancio Consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altre organismi controllati. Le regole operative tecniche e contabili, cari colleghi, che devono essere seguite per redigere il Bilancio Consolidato sono dettate dal principio contabili all'allegato 4/4. Il Bilancio Consolidato è obbligatorio dall'anno 2014 per tutti gli enti in sperimentazione, esclusi i Comuni che hanno una popolazione inferiore a 5 mila abitanti ed è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e da relativi allegati, è obbligatorio per tutti gli enti come il nostro Comune dall'Esercizio Finanziario 2016, il Bilancio Consolidato del Comune è stato approvato con Delibera di Giunta Municipale del 17 settembre 2018 N. 261 e ha ricevuto parere favorevole da parte del Revisore unico, dottore Giovanni D'Angelo, con verbale N. 63 del 20 settembre 2018. Il Bilancio Consolidato è riferito alla data di chiusura del 31 dicembre 2017 di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce ed è approvato entro il 30 settembre. Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene le indicazioni delle società, enti e organismi partecipati dell'ente locale, facenti parte del gruppo pubblico e l'altro delle sole società, enti e organismi partecipati dell'area di consolidamento. Fanno parte del gruppo di Amministrazione Pubblica gli organismi strumentali, fanno parte gli strumenti controllati dell'Amministrazione Pubblica capogruppo, come definito dall'Art. 11 ter e al

possesso diretto o indiretto della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nelle aziende, ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza degli dei componenti degli organismi decisionali competenti a definire le scelte strategiche e politiche di settore, esercita direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda. Gli enti strumentali partecipati di un'Amministrazione Pubblica, come definito dall'Art. 11 ter, comma 2, costituita dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2; le società controllate dall'Amministrazione Pubblica capogruppo nei cui confronti la capogruppo ha il possesso diretto o indiretto della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria di esercitare un'influenza dominante quando la legge consente tali contratti o clausole. In fase di applicazione del presente decreto, con riferimento agli Esercizi 2015 – 2017 sono considerate le società quotate e quelle controllate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile; le società partecipate dall'Amministrazione capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell'Ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. I criteri seguiti per il consolidamento sono quelli previsti nel principio contabile 4/4, cioè il superamento del 10% del totale dell'attivo dell'ente rispetto al totale dell'attivo della partecipata, superamento del 10% del totale netto patrimoniale dell'ente rispetto al netto patrimoniale della partecipata, superamento del 10% del totale dei ricavi caratteristici dell'ente rispetto ai ricavi caratteristici della partecipata. Dai principi enunciati sono state individuate le seguenti partecipate del Comune di Castel San Giorgio così come deliberate nell'area di consolidamento della 160 dell'8 giugno 2018 e sono: la San Giorgio Servizi Srl in house providing, quota di partecipazione 100%; il Consorzio di Bacino Salerno 1, l'Agenzia per lo Sviluppo ex Agro Invest; per il Consorzio di Bacino Salerno 1 la quota di partecipazione è del 31%, la quota di partecipazione per l'ex Agro Invest è 4,43. Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di gruppo, in modo che il Bilancio Consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo ente locale, come se trattasi di entità unitaria. Il Bilancio Consolidato include solo le operazioni che le società incluse nel

consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo, quindi vanno eliminate in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento delle risorse all'interno del gruppo e che altrimenti determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati. Il metodo di consolidamento adottato dal Comune è quello proporzionale, questo implica le seguenti attività: a) le attività e le passività come i componenti negativi e positivi di reddito della partecipata; b) i valori derivanti da operazioni infragruppo sono eliminati; c) la partecipazione viene elisa in contropartita della corrispondente frazione di patrimonio netto. A tale fine sono stati posti in essere i seguenti interventi: eliminazione dei saldi delle operazioni; eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo; eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo; eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo comprese nel valore contabile di attività quali rimanenze e immobilizzazioni. I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, secondo le suddette modalità, sono aggregati voce per voce facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri). I costi per i servizi elisi dal Bilancio del Comune per ogni partecipata sono i seguenti: 1) per la San Giorgio Servizi Euro 649.160,31, con elisione corrispondente dei ricavi per prestazioni di servizi nel bilancio della controllata; 2) Consorzio di Bacino Salerno 1 (quello dei rifiuti) per Euro 245.536,52 con corrispondente elisione dei ricavi per prestazioni di servizi nei bilanci della partecipata. Passando ai debiti e crediti, si evidenzia che il totale dei debiti elisi nel Bilancio dell'Ente con corrispondenti elisioni dei crediti nei bilanci delle partecipate, confluiti nel Bilancio Consolidato sono i seguenti per ogni società: debito verso la San Giorgio Servizi per Euro 145.468,55; debito verso l'Agenzia per lo Sviluppo Territoriale (ex Agro Invest) per 68.437,15; debito verso Consorzio di Bacino Salerno 1 per Euro 252.108,04. Discorso un poco più complesso per l'eliminazione del valore delle partecipate rispetto alla quota del capitale di ciascuna società. Restano nel Bilancio Consolidato dell'Ente le partecipazioni delle società partecipate non oggetto di consolidamento per 5.404,00 e precisamente: Patto dell'Agro S.p.A. per 4.900 Euro, quota di partecipazione 2,60%; CST Sistemi Sud per 504 Euro, quota di partecipazione 0,49; sono inoltre evidenziate, sempre nel Bilancio Consolidato dell'Ente, le partecipazioni detenute dalle società partecipate in altre imprese o società, per un importo per 9.211,85. I dati del conto del

patrimonio del conto economico dell'ente locale dell'Esercizio 2017, signor Sindaco e signor Presidente, scaturiscono da scritture in partita doppia, direttamente movimentate dalle singole operazioni gestionali in modo conforme alle regole della contabilità economico patrimoniale, questo ha consentito in modo coerente più che in passato l'elaborazione di un documento di sintesi del gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castel San Giorgio, che consente di evidenziare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero gruppo comunale in modo da rendere conto alla collettività Sangiorgese amministrata di come vengono utilizzate le risorse pubbliche, fornendo un documento esaustivo degli eventi contabili attinenti il mondo dei servizi pubblici locali. Do atto in chiusura, dottoressa Fasolino, che su questa medesima delibera è stato espresso il parere favorevole del Revisore unico dei conti, dottore D'Angelo, con verbale N. 63 del 20 settembre 2018 e è stato espresso parere favorevole dal dottore Grimaldi, che voglio ringraziare per il supporto dato sugli atti deliberativi e sull'atto deliberativo de quo e voglio anche rinnovare gli auguri di buon onomastico, essendo il 2 ottobre il suo onomastico. Vi ringrazio per l'attenzione e consegno alla Segretaria Generale questa mia relazione affinché venga corredata nell'atto deliberativo di cui siamo qui a deliberare. Vi ringrazio.”

CONSIGLIERE SELLITTO: “ – Grazie per avermi concesso la parola. Presidente, intanto un saluto a tutto il Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali tutti. Approfitto di questo momento per fare gli auguri a Angelo Grimaldi per il suo onomastico e quindi colgo l'occasione per farli a tutti gli “Angelo” presenti in questo Consiglio Comunale, in particolare alle donne, che sono degli angeli, qualche diavolo c'è, ma a quello sicuramente non rivolgerò gli auguri, ma visto che nessuno di noi lo è, quindi l'augurio è per tutti noi che siamo “angeli”, ai nonni no, sarebbe un'autocelebrazione e non mi piace. Che dire, questi sono argomenti sempre un poco duri da digerire, nonostante noi portiamo i capelli bianchi e da tanti anni calchiamo le scene del Consiglio Comunale, questa forma di Bilancio Consolidamento è un qualcosa che, come bene diceva il dottore Alfano nella sua esaustiva relazione, diventa un ulteriore atto o adempimento da compiere dal 2014 e ne consegue la sua obbligatorietà e pare che noi abbiamo incominciato a adottarlo dal 2016 quando addirittura noi non stavamo in Consiglio Comunale, quindi stiamo rivedendo cose nuove, però gli obiettivi sono nobili, sono nobili perché il tentativo di questo DUP, che abbiamo

trovato come modello nuovo, questo Bilancio Consolidato, sono tutti atti che sono tutti percorsi necessari per mettere in linea i bilanci delle partecipate, danno più trasparenza, danno più efficienza, danno più risposte ai costi e ai servizi che gli enti pubblici attraverso le partecipate cercano di realizzare al meglio, motivo per il quale, avendo visto il parere favorevole e essendo soddisfatto della esaustiva relazione che ha fatto il nostro Assessore al Bilancio, ritengo che la Maggioranza unanime e compatta sia disponibile assolutamente a dare un voto favorevole a questo punto all'Ordine del giorno."

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: "– Grazie dottore Sellitto per la dichiarazione di voto. Va bene, allora possiamo procedere."

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE avente ad oggetto:

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

=====

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: **SETTORE N. 1 RAGIONERIA-FINANZE**

Visto, parere favorevole espresso in data 19.09.2018

Il Ragioniere
Dott. Angelo Grimaldi

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:


SETTORE N. 1 RAGIONERIA-FINANZE

Visto, parere favorevole espresso in data 19.09.2018

Il Ragioniere
Dott. Angelo Grimaldi

LETTO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
DOTT.ssa GILDA TRANZILLO





IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio il 08 OTT. 2018

Publicata all'Albo Pretorio il _____

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

giorno festivo o di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Castel San Giorgio li, 10 8 OTT. 2018

Castel San Giorgio li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva:

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Castel San Giorgio li, 10 8 OTT. 2018



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

